

CONCORRENZA MERCATO E LIBERE PROFESSIONI

L'Ordine può censurare la pubblicità suggestiva

L'Antitrust ha assolto l'Ordine che punì l'avvocato per la “prima consulenza gratuita”. Il provvedimento non era anticoncorrenziale.

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato, Fnovi

Non ha natura anticoncorrenziale il provvedimento che censura la pubblicità suggestiva. Non ha posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia quando ha punito due iscritti per aver dato vita a un negozio di avvocati che prometteva «la prima consulenza gratuita» sotto l'insegna «A.L.T. - Assistenza legale per tutti» (poi “ridotta” ad «A.L. - Assistenza Legale» dopo la sanzione disciplinare).

Questo il pronunciamento dell'Autorità a conclusione di un provvedimento avviatosi per verificare se la condotta del Consiglio Direttivo in sede disciplinare aveva costituito una intesa vietata ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/90 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato). Abbiamo già letto¹ dei due professionisti che il Consiglio dell'Ordine aveva ritenuto di sanzionare disciplinarmente con una “censura” per l'uso dell'acronimo utilizzato (A.L.T.) valutato suggestivo come invito a fermarsi, e ritenendo inoltre censurabile il ricorso a slogan dal tono promozionale quali “assistenza legale per tutti”.

La sanzione disciplinare era stata confermata anche dalla Cassazione con la sentenza 23287/10, salvo l'annullamento del provvedimento nei confronti di uno dei legali (per difetto di competenza dell'Ordine territoriale di Brescia) poi rivoltosi all'Agcm. L'Autorità ha stabilito che la misura adottata dall'organismo ordinistico risulta indirizzata contro le specifiche modalità di promozione adottate dallo studio aperto su strada e non contro la scel-



ta di aprire su strada; né il provvedimento limita in alcun modo la possibilità di ricorrere alle novità introdotte dal decreto Bersani per incrementare la concorrenza sul mercato dei servizi legali.

Il procedimento istruttorio avviato dall'Autorità mirava a verificare se l'intervento dell'Ordine fosse suscettibile di configurare un'intesa restrittiva della concorrenza, in quanto finalizzato a limitare la possibilità per i professionisti di esercitare la propria attività avvalendosi delle diverse leve concorrenziali introdotte dalla Legge Bersani anche per le professioni protette.

Dal complesso della documentazione raccolta e delle argomentazioni svolte nel corso del procedimento, non sono però emersi elementi sufficienti a confermare le preoccupazioni concorrenziali esplicitate nel provvedimento di avvio dell'istruttoria.

Stando, infatti, a quanto acquisito in atti, le decisioni dell'organismo ordinistico sono risultate avere avuto una valenza limitata al singolo caso concreto, apparendo così dubbio che dalle stesse possa ricavarci un generale effetto limitativo della concorrenza, idoneo a disincentivare i comportamenti concorrenziali sia degli iscritti di tale Ordine sia dei diversi Ordini territoriali.

L'Agcm ha rilevato che con il provvedimento *de quo* il Consiglio non aveva ritenuto di per sé violata la disciplina deontologica per avere i professionisti aperto uno studio professionale sulla pubblica via, ovvero per avere dimostrato l'intenzione di praticare compensi professionali anche inferiori a quanto generalmente richiesto, ma si è limitato a valutare alcune specifiche modalità con

cui gli stessi hanno promosso la propria attività.

Considerate le peculiarità del caso di specie, il giudizio formulato dal Consiglio su tali specifiche modalità di promozione dell'attività non è risultato idoneo a produrre un effetto limitativo della concorrenza rilevante ai fini *anti-*

trust, difettando in esso un generale condizionamento dell'autonomia dei professionisti sul mercato. ●

¹ Numero: 11 - Anno: 2011 - Lex veterinaria - "Dignità e decoro vanno sempre interpretati" - <http://www.trentagiorni.it/dettaglioArticoli.php?articoliId=935>

COLPA MEDICA LIEVE DEPENALIZZATA

La Consulta salva il Decreto Balduzzi

La Corte Costituzionale con l'Ordinanza n. 295/2013 del 2 dicembre u.s. ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Milano, dell'articolo 3 della legge



189/2012 (cd Decreto Balduzzi) riguardante la colpa medica. L'oggetto del contendere riguardava, in particolare, il comma 1 dell'articolo 3 che recita: *"L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve"* (vedi articolo "Sarà depenalizzata la colpa medica lieve?" pubblicato su 30giorni di maggio 2013).

Le ragioni esposte dal Tribunale di Milano non sono state sufficienti a convincere la Corte Costituzionale: nell'Ordinanza si legge che *"il giudice a quo ha omissso di descrivere compiutamente la fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio e, conseguentemente, di fornire una adeguata motivazione in ordine alla rilevanza della questione"*. Per i giudici della Consulta la corte meneghina si sarebbe limitata *"a riferire di essere investito del processo penale nei confronti di alcuni operatori sanitari, imputati del reato di lesioni personali colpose gravi, cagionate ad una paziente con colpa generica e per violazione dell'arte medica"*. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso contro l'art. 3 della legge dell'ex Ministro della Salute adducendo che il ricorrente ha presentato *"un'insufficiente descrizione della fattispecie concreta"* che ha impedito la *"necessaria valutazione della questione di legittimità"*.